



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai magistrati:

dr. Maria Gallo	Presidente
dr. Maria Chiodi	Consigliere rel.
dr. Chiara De Franco	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.07.2021

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1995/2019 Ruolo generale Lavoro, vertente

TRA

RUSSOMANNO Immacolata, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso in appello dall'avv. M. Conforti

APPELLANTE

E

INPS – in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. L. Cuzzupoli

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 16.07.2019 Russomanno Immacolata ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 582/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione lavoro – nella parte in cui ha respinto la domanda da lei proposta in sede di prime cure diretta ad ottenere il pagamento della quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo di Cassa Integrazione in deroga.

Censura la sentenza di primo grado per non avere applicato le disposizioni normative che prevedono, per il periodo di cassa integrazione straordinaria, l'obbligo dell'INPS al pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate in costanza di CIGS.

Ha concluso per la parziale riforma della gravata sentenza, con condanna dell'INPS al pagamento della somma di euro 3039,98 (oltre accessori), pari alla quota di trattamento di fine rapporto maturata nei periodi di Cassa in deroga anni 2008 e 2009; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.



L'INPS, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento, ritenendo la Corte di aderire all'orientamento già espresso da questa Unità (cfr. sentenza n. 1436/2020 rel. De Franco).

La res controversa attiene alla debenza da parte dell'Inps del tfr maturato durante il godimento degli ammortizzatori sociali.

Giova innanzitutto premettere come la disciplina del trattamento di fine rapporto, la cui corresponsione grava in linea di principio sul datore, trova il suo principale riferimento normativo nell'art. 2120 del codice civile, dove viene previsto che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto a tale trattamento, calcolato con le modalità indicate. Il terzo comma dell'articolo precisa poi che *“In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”*.

Deve chiarirsi che la *causa petendi* dell'azione intentata in primo grado non involge il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto – diritto, questo, previsto dall'art. 2120, c. 3, c.c. ed oggetto di accollo, da parte dell'INPS, nel caso di insolvenza del datore di lavoro (l. n. 297 del 1982, art. 2) – quanto piuttosto il diritto a quello stesso trattamento, qual maturato durante il periodo di collocamento in Cassa integrazione guadagni e che «fa capo direttamente all'Inps» (v. Cass., 8 luglio 2009, n. 15978) **ai sensi della disciplina speciale della Cassa integrazione guadagni straordinaria** (l. 8 agosto 1972, n. 464, art. 2, c. 2; l. 12 agosto 1977, n. 675, art. 21, cc. 5 e 6; d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in l. 20 maggio 1988, n. 160, art. 8, c. 2).

Sul punto, in particolare, appare condivisibile la motivazione della gravata sentenza secondo cui lo stato di sospensione del rapporto dovuto alla Cig in deroga non può prevedere rimborso delle relative quote di Tfr maturate non essendovi norma che lo preveda specificamente.

Più in particolare, legge n.464 del 1972, avendo carattere di norma speciale non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della Cig in deroga.

In argomento può essere richiamato, in quanto ritenuto da questa Corte interamente condivisibile, quanto affermato dalla Corte d'Appello di Bari in un'altra fattispecie parzialmente sovrapponibile (Corte d'Appello di Bari sentenza n.29\2017 Inps\Dazzaro Antonio, Pres. rel. dr. L. Paolitto)



Come affermato nel precedente riportato, non è dunque concludente, nella fattispecie, il richiamo della disposizione di cui all'art. 2120, c. 3, c.c. già riportata in quanto, come anticipato, viene in considerazione non già il rapporto di lavoro tra le parti intercorso – e, con quello, il diritto del lavoratore al tfr qual spettante nei confronti della controparte datoriale – quanto piuttosto un diritto, di natura previdenziale (v., ex plurimis, Cass., 17 gennaio 2014, n. 901), correlato alla speciale disciplina dell'integrazione salariale.

La l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, cit., ha, infatti, disposto nei seguenti termini: <<Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto>>.

E detta disposizione è stata espressamente conservata pur dopo l'abrogazione dei <<commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675>> (d.l. n. 86 del 1988, art. 8, c. 2, cit.) che, a loro volta, avevano posto direttamente a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (di cui alla l. n. 675 del 1977, cit., art. 28) la prestazione in discorso (per la successione dell'INPS nella posizione del Fondo v., poi, Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2004, n. 4922; Cass., 5 marzo 2003, n. 3261; Cass., 23 marzo 2002, n. 4171; Cass., 19 marzo 1992, n. 3410).

La richiamata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di «perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza» (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Va, in particolare, rimarcato che il trattamento (di sostegno al reddito) fruito dal lavoratore si iscrive nel novero degli ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter; l. 23 dicembre 2009, n.



191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, c. 30; l. 12 novembre 2011, n.183, art. 33, c. 21).

Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziare che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).

La (pur frastagliata) disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la CIGS)

dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse.

In conclusione, **non sussiste il reclamato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito dell'intervento in deroga della**

Cassa Integrazione Guadagni

Per completezza ricostruttiva, appare opportuno rammentare che la disciplina attuale (dettata dal Dl.gs. 148/2015 che ha abrogato la legge 464/1972) ha stabilito che, per i trattamenti che sono richiesti a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero dal 24 settembre 2015, l'onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori nel periodo di Cassa integrazione è sempre a carico del datore di lavoro, a prescindere da quali siano le sorti del rapporto.

Sì confermando, de iure condito, la specialità della disciplina abrogata, non estendibile in via analogica alla fattispecie di cui è causa.

Tutto ciò premesso, escluso che l'Inps sia debitore principale della quota di tfr maturata durante il periodo di CIG in deroga goduto dall'appellante e ritenuto, dunque, che tale quota resti a carico principale del datore di lavoro (salvo il meccanismo di accollo in caso di insolvenza), l'appello non può che essere respinto.

Considerata la obbiettiva controvertibilità della questione giuridica di cui è causa le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in causa.



PQM

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.

Il Consigliere est.

dott. Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Maria Gallo

